

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

PCT: inconsistenza giuridica dei motivi, sì alla condanna dell'opponente ex art. 96 III comma c.p.c.

Nota di Chiara FABIANI

"In tema di PCT (processo civile telematico), anche nell'ipotesi paradossale di un atto scritto al pc, stampato, non firmato, scansionato, sottoscritto digitalmente e solo così trasmesso, l'apposizione della firma digitale su un atto, anche così curiosamente confezionato, costituirebbe comunque sottoscrizione dello stesso, avendo evidentemente la firma digitale l'effetto di fare proprio il contenuto del documento, comunque formato. Tanto più in relazione ad un atto esterno al processo come il precetto."

Tribunale di Milano, sentenza n. 5681 del 21.05.2018

Il Tribunale di Milano, con la sopramenzionata sentenza, si è pronunciato sulla delicata problematica della validità e portata della firma digitale degli atti processuali che l'avvento del processo telematico ha portato con sé nell'ambito, tra gli altri, del processo civile.

Analizziamo in dettaglio il caso pratico sotteso alla pronuncia del Tribunale di Milano.

Nella fattispecie in esame, a seguito di notifica dell'atto di precetto, il debitore sollevava opposizione allo stesso ai sensi dell'art. 617 c.p.c., lamentando la doglianza della nullità dell'atto di precetto (Art. 480 c.p.c.) per difetto di sottoscrizione dello stesso.

Più precisamente, parte opponente rilevava come l'atto di precetto (atto redatto in forma cartacea, successivamente scansionato, sottoscritto digitalmente e poi notificato) a lei notificato recasse esclusivamente in calce la stampa dei nomi dei rispettivi legali di controparte ma non la loro sottoscrizione.

Tale unico motivo di opposizione all'atto di precetto ex art. 617 c.p.c. sollevato dal debitore nell'atto di opposizione si fondava tuttavia, non sull'assenza della firma dell'avvocato in calce all'atto di precetto, quanto sull'errata attestazione di conformità allegata all'atto di precetto (l'avvocato del creditore aveva infatti erroneamente allegato alla relata di notifica dell'atto di precetto, poi notificato, l'attestazione di conformità ex art. 18 4^ comma DM 44/2011-ossia l'attestazione di conformità dell'atto di precetto notificato all'originale cartaceo-trattandosi invero di atto di precetto redatto e sottoscritto digitalmente dall'avvocato e, pertanto, documento informatico sottoscritto con firma elettronica ex art. 21 CAD e, non, copia informatica di documento analogico ex art. 22 CAD).

Solo in sede di comparsa conclusionale, e dunque tardivamente, l'opponente rilevava nel proprio scritto difensivo finale, che l'originale dell'atto di precetto da cui il creditore ne aveva ricavato la scansione era "inesorabilmente privo della firma dell'avvocato" mentre nel corso del giudizio di opposizione, in

particolare alla relativa udienza di discussione della stessa, aveva rilevato la sola erroneità dell'attestazione di conformità allegata all'atto di precetto, come sopra meglio precisato.

Il Giudice di Prime Cure, con la pronuncia in oggetto, ha rigettato l'opposizione (e altresì condannato l'opponente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in € 4.141,00 e art. 96 3^o comma c.p.c.) alla luce delle seguenti ragioni:

1. Inconsistenza giuridica dei motivi di opposizione, che la parte opponente ben avrebbe potuto apprezzare usando l'ordinaria diligenza (ragione per la quale parte opponente, su istanza di controparte, è stata condannata al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata per responsabilità aggravata ex art. 96 3^o comma c.p.c.): *"risulta ictu oculi evidente come l'atto prodotto dalla stessa parte opponente non sia copia informatica di documento analogico ex art. 22 CAD, ma documento informatico sottoscritto con firma elettronica ex art. 21 CAD. Risulta quindi evidente come l'attestazione di conformità di cui all'art. 18 quarto comma del DM 44/2011 sia stata allegata per mero e - riconoscibilissimo- errore.*
2. **La firma digitale ha l'effetto di fare proprio il contenuto di un documento, comunque formato"** : con tale nuovo principio di diritto, il Tribunale di Primo Grado ha evidenziato valore e portata della firma digitale di un atto nell'ambito del processo civile telematico: ***l'apposizione della firma digitale su un atto, anche così curiosamente confezionato come nel caso di specie (atto scritto al pc, stampato, non firmato, scansionato, sottoscritto digitalmente e poi trasmesso) costituirebbe comunque sottoscrizione dello stesso, alla luce dell'effetto come sopra evidenziato e ciò, a maggior ragione, in relazione ad un atto esterno al processo come il precetto.***

Il Tribunale di Primo Grado rigettata l'opposizione alla luce di quanto sopra esposto, ha infine altresì accolto la domanda di parte opposta alla condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata (somma quantificata dal giudice di Primo Grado in un importo pari alle

spese di lite del giudizio di opposizione, anch'esse ovviamente a carico dell'opponente, soccombente nel giudizio) in complessivi € 4.151,00 ex art. 96 3^o comma c.p.c.

Tale condanna ex art. 96 3^o comma c.p.c. si fonda sull'inconsistenza giuridica dell'opposizione che, come sopra precisato ben avrebbe potuto essere apprezzata dall'opponente con l'uso dell'ordinaria diligenza: **"L'art. 96 comma III c.p.c. in tema di responsabilità processuale risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale ai fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti"**